# COMMISSIONE XII

## INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO CON L'ESTERO

## 51.

# SEDUTA DI MARTEDÌ 27 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SERVADEI**

## INDICE

PAG.

**Congedi:**

PRESIDENTE . . . . . 555

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

RAFFAELLI ed altri: Disciplina del commercio a posto fisso (528);

GRASSI BERTAZZI: Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio (924);

ORIGLIA ed altri: Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso (1118);

BALDANI GUERRA ed altri: Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni (1125);

SCOTTI ed altri: Disciplina del commercio (1237);

MONTI ed altri: Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico (1339) . . . . . 555

PRESIDENTE . . . 555, 556, 557, 558, 559, 564

ALESI . . . . . 561

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 556, 557, 558

BALDANI GUERRA . . . . . 561

DEMARCHI . . . . . 558, 563

PAG.

HELFER, *Relatore* . . 556, 557, 558, 559, 563

MAMMÌ . . . . . 556, 557, 559, 562

MERENDA . . . . . 557, 559

OLMINI . . . . . 560

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 565

**La seduta comincia alle 17,45.**

BALDANI GUERRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Erminero, Girardin e Laforgia.

### Seguito della discussione delle proposte di legge Raffaelli ed altri n. 528; Grassi Bertazzi n. 924; Origlia ed altri n. 1118; Baldani Guerra ed altri n. 1125; Scotti ed altri n. 1237; Monti ed altri n. 1339 concernenti la disciplina del commercio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Raffaelli ed

altri; Grassi Bertazzi; Origlia ed altri; Baldani Guerra ed altri; Scotti ed altri; Monti ed altri, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico.

Riprendiamo oggi in esame l'articolo 33 del testo unificato, la cui discussione, come i colleghi ricorderanno, era stata rinviata nella seduta scorsa allo scopo di approfondirne il contenuto. Do la parola al relatore perché riferisca sui lavori del Comitato ristretto.

HELFER, *Relatore*. Il Comitato ristretto ha concordato di inserire al posto dell'articolo 33 del testo unificato tre nuovi articoli. Il primo, che è stato redatto dall'onorevole Mammì e prende il numero 33, riguarda l'obbligo dell'indicazione dei prezzi. Tale questione è stata posta all'attenzione del Comitato ristretto da un emendamento che lo onorevole Scianatico ha presentato come articolo aggiuntivo e che era del seguente tenore:

« Per l'esercizio della vendita al pubblico nei negozi l'obbligo della indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto 11 gennaio 1923, n. 138, secondo comma, deve essere osservato per le merci esposte negli ingressi o nelle vetrine esterne, e, per i negozi che vendono attuando tecniche espositive e di vendita basate sui prezzi prefissati o sul libero servizio, anche per le merci esposte nelle vetrine interne ».

L'onorevole Mammì, dopo ampia discussione in seno al Comitato ristretto, propone invece il seguente nuovo testo:

ART. 33.

L'obbligo dell'indicazione dei prezzi previsto dal regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138 deve essere osservato per le merci di largo e generale consumo, esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso del locale o sui banchi di vendita. Per le merci di largo e generale consumo esposte diversamente e per le altre merci la indicazione dei prezzi avverrà con le modalità e le esenzioni determinate dal regolamento d'esecuzione.

PRESIDENTE. Vuole illustrarlo, onorevole Mammì ?

MAMMÌ. Abbiamo avvertito l'esigenza di recepire le preoccupazioni che avevano mosso l'onorevole Scianatico nel presentare il suo emendamento inerente alle indicazioni dei prezzi sulle merci esposte al pubblico. Sull'argomento esiste una giurisprudenza assai contradditoria che dà luogo a non pochi inconvenienti tra commercianti e consumatori: per questo motivo, quindi, abbiamo inteso richiamare il testo del regio decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 138 (e quindi tale articolo ha anche un valore di interpretazione autentica da parte del legislatore) precisando che l'obbligo dell'indicazione dei prezzi da esso previsto debba essere osservato per le merci di largo consumo esposte nelle vetrine esterne, all'ingresso dei locali o sui banchi di vendita. Per le altre merci di non largo e generale consumo, o esposte diversamente, l'indicazione dei prezzi avverrà secondo le modalità previste dal regolamento: infatti, se la norma regolasse minuziosamente anche questi casi, essa potrebbe incorrere in facili omissioni od errori.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo è favorevole all'emendamento Mammì.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mammì, di cui ha dato lettura il relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 33.

(*È approvato*).

Prego il relatore di continuare nella sua illustrazione dei lavori del Comitato ristretto.

HELFER, *Relatore*. Nella scorsa seduta erano sorti perplessità e dubbi circa l'interpretazione del terzo comma dell'articolo 33 del testo unificato relativo alle sanzioni. Non appariva ben chiaro infatti, se la chiusura eventuale dell'esercizio a seguito delle infrazioni previste dal primo comma, fosse aggiuntiva o sostitutiva della pena pecuniaria. Ora, invece, ogni dubbio è chiarito nel nuovo testo dell'articolo concordato in sede di Comitato ristretto, che prende il numero di 33-*bis*. Le norme la cui violazione è sottoposta a sanzione sono quelle relative agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3 e 8, concernenti le iscrizioni nell'albo; agli articoli 14 e 19 riguardanti le autorizzazioni speciali previste nel capo secondo; all'articolo 22, relativo alle autorizzazioni in genere; agli articoli 29 e 29-*bis*, riguardanti le attività di vendita che non possono essere incluse né nel sistema di grande distribuzione, né nel sistema di distribuzione tradizionale; all'articolo 30, concernente i sistemi di vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio; ed infine all'articolo 33 che abbiamo appena approvato.

Il testo del nuovo articolo sulle sanzioni da me proposto a nome del Comitato ristretto è il seguente:

ART. 33-*bis*.

Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 2-*bis*, 3, 8, 14, 15, 22, 29, 29-*bis*, 30 e 33 della presente legge è punito con ammenda da lire 20.000 a 5.000.000.

In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a venti giorni.

Il sindaco ordina la chiusura dell'esercizio qualora il suo titolare non risulti iscritto nel registro di cui all'articolo 1 o ne sia stato cancellato, ovvero non sia in possesso della iscrizione prescritta dalla presente legge.

MERENDA. Mi sembrerebbe opportuno, all'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 33-*bis*, specificare che la chiusura dell'esercizio eventualmente disposta dal sindaco qualora ne ricorrano gli estremi, ha carattere definitivo.

MAMMÌ. Vorrei far osservare che qualora vengano rimossi i motivi che hanno determinato la chiusura, si intende che essa cessa di essere definitiva e diventa semplicemente una chiusura *sine die*.

MERENDA. D'accordo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 33-*bis* ?

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 33-*bis* proposto dal relatore sul quale il Governo è favorevole.

(*È approvato*).

L'onorevole Helfer può continuare a riferire sui lavori del Comitato ristretto.

HELFER, *Relatore*. Il Comitato ristretto mi ha infine dato mandato di presentare il seguente articolo aggiuntivo 33-*ter*:

ART. 33-*ter*.

Coloro i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di licenze per la vendita all'ingrosso ed al minuto nello stesso punto di vendita, entro tre anni debbono ottemperare alla norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della presente legge.

Questa norma era originariamente compresa nel nuovo articolo 33 da me proposto nella scorsa seduta. Per la sua illustrazione mi rimetto quindi a quanto allora affermato.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole nei confronti di questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché gli articoli 34, 35 e 36 sono già stati approvati dalla Commissione nella scorsa seduta, dò ora lettura dell'articolo 37 del testo unificato.

ART. 37.

(*Ricorsi pendenti*)

Il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e le giunte provinciali decideranno sui ricorsi pendenti rispettivamente presso il Ministero medesimo e presso le prefetture all'atto della pubblicazione della presente legge, sentite le commissioni di cui agli articoli 16, 17 e 17-*bis* e nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 10, 24 e 25.

Le predette commissioni dovranno formulare il parere entro il termine di 90 giorni dalla richiesta.

Scaduto tale termine, il Ministero e le giunte provinciali decidono autonomamente.

L'onorevole Helfer ha presentato il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 37:

*Sostituire l'articolo 37 col seguente:*

« Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le giunte provinciali amministrative decideranno sui ricorsi pendenti, sentite le commissioni di cui agli articoli 16, 17 e 17-*bis*, secondo i criteri generali della presente legge, entro 15 mesi dalla data della sua pubblicazione.

Le predette commissioni dovranno esprimere il parere entro 60 giorni dalla richiesta.

Scaduto inutilmente tale termine, o comunque decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero e le giunte provinciali decidono autonomamente entro i 90 giorni successivi ».

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Helfer, interamente sostitutivo dell'articolo 37.

(*È approvato*).

I seguenti emendamenti, precedentemente presentati all'articolo 37 del testo unificato, risultano pertanto preclusi o assorbiti.

Emendamento Gunnella 37. 3:

*Sostituire il primo comma con il seguente*:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la giunta provinciale amministrativa decideranno sui ricorsi pendenti rispettivamente presso il Ministero medesimo e presso le prefetture all'atto della pubblicazione della presente legge, in base alla normativa vigente al momento della presentazione delle domande, fino all'approvazione definitiva dei piani ».

Emendamento del Governo 37. 1:

*Al primo comma, dopo la parola*: « decideranno », *aggiungere le parole*: « fino alla approvazione dei piani ».

Emendamento del Governo 37. 2:

*All'ultimo comma, dopo le parole*: « decidono autonomamente », *aggiungere*: « entro 90 giorni dalla ricezione del parere o dallo scadere del termine di cui al precedente comma ».

Do lettura dell'articolo 38 del testo unificato:

ART. 38.

(*Competenze nel periodo transitorio*)

Fino a quando non siano funzionanti gli organi regionali per le regioni a statuto ordinario, i compiti attribuiti dalla presente legge al Presidente della giunta regionale e alla giunta stessa, saranno esercitati dal prefetto, nell'ambito della propria competenza territoriale, e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in caso di conflitti fra comuni situati in provincie diverse.

Gli onorevoli Olmini, Marmugi, Amasio, Maschiella propongono il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

HELFER, *Relatore.* Esprimo parere favorevole alla soppressione di questo articolo, formulato quando ancora non erano state elette le giunte regionali.

AMADEI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Concordo con quanto ha detto il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 38.

(*È respinto*).

Do lettura dell'articolo 39 del testo unificato, che prende quindi il numero 38:

ART. 38.

(*Norme abrogate*)

Sono abrogati: il regio decreto-legge 16 novembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501 e il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142; la legge 10 luglio 1962, n. 889 e ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile, compresa la legge 5 febbraio 1934, n. 827.

Le licenze di commercio e le autorizzazioni già rilasciate ai sensi dei citati regio decreto-legge 16 novembre 1926, n. 2174 e 21 luglio 1938, n. 1468 o previste da altre disposizioni di legge sono sostituite dall'autorizzazione di cui all'articolo 22.

Gli onorevoli Demarchi e Alesi hanno presentato il seguente emendamento 38. 1:

*Al secondo comma, dopo le parole*: « luglio 1938 n. 1468 », *aggiungere le parole*: « e della legge 5 febbraio 1934 n. 327 ».

L'onorevole Scianatico ha presentato il seguente emendamento 38. 2:

*Alla fine dell'ultimo comma, aggiungere le parole*: « salvo quanto disposto dall'articolo 36 ».

DEMARCHI. Ritiro l'emendamento da me presentato assieme al collega Alesi.

HELFER, *Relatore.* Non accolgo l'emendamento presentato dall'onorevole Scianatico in quanto mi sembra superfluo inserire l'aggiunta che egli propone. Infatti l'articolo 36 stabilisce già esplicitamente che la revoca delle licenze venga trasformata in nuova autorizzazione. Quindi l'articolo 36 regola il trasferimento e ne precisa le modalità; pare

superfluo aggiungere l'eccezione che viene ora sollevata. Propongo inoltre di abolire l'ultimo comma dell'articolo 38, e di riformulare il comma rimanente nel modo seguente:

ART. 38.

Sono abrogati: il regio decreto-legge 16 novembre 1926, n. 2174, convertito in legge 18 dicembre 1927, n. 2501; l'articolo 1 della legge 5 febbraio 1934, n. 227; il regio decreto-legge 21 luglio 1938, n. 1468, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 142; la legge 10 luglio 1962, n. 889; e ogni altra norma contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 38 nel testo di cui il relatore ha dato testé lettura.

(*È approvato*).

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che sull'articolo 7 del testo unificato furono sollevate a suo tempo delle questioni di costituzionalità e pertanto, dopo aver approvato gli emendamenti relativi a detto articolo, la Commissione rinviò la sua votazione complessiva riservandosi di esaminare la questione in data successiva.

HELFER, *Relatore*. Le perplessità emerse in Commissione sul dettato dell'articolo 7 si erano già risolte in senso positivo prima ancora che il parere dell'ufficio legislativo del Ministero ci confortasse in tal senso. Soltanto per un eccesso di scrupolo avevamo sospeso l'approvazione dell'articolo nel suo complesso, pur avendone approvati i relativi commi. I successivi approfondimenti ci hanno convinto che la formulazione dell'articolo non può dar luogo ad eccezioni di sorta. Come abbiamo attribuito al presidente della giunta regionale altre facoltà nel campo della disciplina del commercio, che in sé e per sé non è di competenza delle regioni, nulla osta a che si attribuiscano al medesimo presidente anche particolari competenze in materia di ricorsi.

MAMMÌ. Vorrei fare una dichiarazione che desidero resti nel resoconto stenografico. All'ultimo comma dell'articolo 17-*bis*, diversamente da quanto detto nei due articoli precedenti diciamo: « La Commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale », senza stabilire i termini; pertanto ritengo che si dovrebbe aggiungere: « entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge », in virtù di quanto disposto all'ultimo comma dell'articolo 18. È evidente che ci siamo dimenticati di riportare all'articolo 17-*bis* gli stessi termini previsti agli articoli 16 e 17. Pertanto ritengo che in sede di coordinamento si debba ovviare a questa dimenticanza.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che in sede di coordinamento in analogia a quanto disposto negli articoli precedenti si inserirà nell'articolo 17-*bis* la modifica suggerita dall'onorevole Mammì.

(*Così rimane stabilito*).

MERENDA. Desidero esprimere la soddisfazione del mio gruppo per il completamento del tormentato *iter* legislativo di questo provvedimento. Penso inoltre sia non solo legittimo, ma doveroso, esprimere il nostro apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore con tanta passione e tra così numerose difficoltà e per l'opera svolta dal Comitato ristretto, in seno al quale si è lavorato in piena armonia, superando – come sarebbe auspicabile avvenisse più frequentemente – anche talune divisioni di carattere ideologico nell'interesse della soluzione di un problema che sta tanto a cuore a tutti. Infine vorrei esprimere il nostro apprezzamento anche ai rappresentanti del Governo che si sono succeduti in questa vicenda, l'onorevole Lattanzio, l'onorevole Mammì e l'onorevole Amadei, ed ai membri della Commissione, tutti partecipi attivi nel processo di elaborazione di questa difficile legge.

Ritengo che il provvedimento stasera approvato sia un buon provvedimento; esso però non deve e non può essere considerato fine a se stesso, ma costituisce una delle tante tessere di quell'ampio mosaico che rappresenta una globale politica per il commercio.

A parte la nostra visione pluralistica della società e il nostro impegno volto a sostenere, proteggere e potenziare il settore dei lavoratori autonomi che, a mio avviso, costituiscono un elemento di equilibrio e di stabilità in una società democratica, noi riteniamo sia doveroso ed utile nello stesso tempo facilitare la partecipazione di tutte le categorie di cittadini al processo di sviluppo e di crescita della nostra società. A volte, a proposito della nostra rete distributiva così come oggi è articolata, abbiamo sentito delle affermazioni che non possiamo condividere (alcuni anni

fa, ad esempio, un collega affermò che bisognava saltare a pie' pari la rete distributiva, affidando ad altri questo compito). Noi riteniamo che la distribuzione sia un servizio reso alla collettività e manifestiamo la nostra fiducia nelle imprese individuali, che intendiamo aiutare ad essere sempre all'altezza dei loro compiti nuovi. Questa legge, perciò, costituisce uno strumento di salvaguardia delle imprese minori in attesa della loro evoluzione: noi pensiamo infatti sia doveroso approntare ogni strumento utile a far sì che le imprese piccole e medie non rinuncino al loro ruolo di artefici di questo processo di ammodernamento della rete distributiva. Molti e contrastanti erano i problemi da risolvere e le esigenze da conciliare: esse hanno trovato componimento nel testo che abbiamo approvato, dando così vita ad uno strumento moderno, efficiente, dinamico e competitivo, in grado di svolgere il suo ruolo in modo appropriato nei piani di programmazione.

Ecco perché questa legge - oltre ad approntare strumenti idonei per conseguire l'ammodernamento della rete distributiva e la partecipazione delle piccole imprese a tale processo - ne postula altri diretti a facilitare le forme associative attraverso agevolazioni sia finanziarie sia fiscali. Ecco quindi perché si renderanno necessari altri interventi in materia di fitti, di avviamento commerciale, di orari, di imposte, ed anche in campo sociale, affinché gradualmente si eliminino le sperequazioni esistenti tra lavoratori autonomi e dipendenti. Solo in questo modo potremo rendere effettiva la partecipazione anche degli operatori commerciali alla crescita del paese. Il nostro gruppo, quindi, auspicando che il Senato nel più breve tempo possibile completi l'*iter* del provvedimento, si sente impegnato nel perseguire questa strada.

OLMINI. Siamo alla fine di un viaggio lungo, difficile, complesso per molte ragioni: innanzitutto per la complessità intrinseca della materia, poi per il fatto che la legge precedente risale a molti decenni addietro, ed infine perché erano in gioco diversi interessi. È stato un viaggio interessante, anche se abbiamo avuto dei contrasti con parte dell'opinione pubblica; e credo che a questo punto possiamo cogliere un profondo motivo di soddisfazione non solo nel vedere compiuto un lavoro faticoso e difficile, ma anche nel fatto che la legge che stiamo per varare è praticamente la prima legge organica sul commercio approvata in questo dopoguerra. Essa rappresenta un notevole passo avanti sulla strada della programmazione, e della autonomia dei comuni e delle regioni. Noi del gruppo comunista votiamo a favore di questo provvedimento perché esso si informa a criteri che condividiamo e che riteniamo debbano essere di guida all'interpretazione dei comuni, delle province e delle regioni che lo dovranno applicare. La ragione del nostro voto favorevole sta anche nella considerazione che in questa occasione sia la maggioranza che l'opposizione hanno saputo trovare la via migliore per raggiungere una reale ed equilibrata conclusione, lavorando in un clima di collaborazione costruttiva pur se in un continuo confronto di posizioni. Di questo ringrazio anche l'onorevole Helfer che ha saputo proseguire nel suo lavoro con costanza e con notevole pazienza, contribuendo a favorire questo nuovo rapporto di cui ci compiaciamo.

Noi crediamo che questa legge costituisca un primo, fruttuoso passo in avanti verso una politica più ampia, non tanto per quanto riguarda il commercio, quanto relativamente al problema più generale della circolazione e della distribuzione delle merci. Dobbiamo in particolar modo ricordare alcuni punti salienti sui quali la discussione - non tanto all'interno della Commissione quanto al di fuori - è stata laboriosa e difficile. Anzitutto quello relativo alla pianificazione, a proposito della quale sono state sollevate numerose eccezioni di incapacità nei confronti dei comuni, per organica insufficienza di conoscenze, di strumenti tecnici e - ha aggiunto qualcuno - di capacità politica. Sono lieto di poter citare a questo proposito - smentendo le critiche che ci sono state fatte - il comune di Trento che, basandosi sugli articoli 10 e 11 del provvedimento da noi esaminato, è riuscito a presentare un piano in un solo mese. Parimenti approviamo il criterio dell'intervento regionale sia a livello di nullaosta che a livello di ricorsi, sia per l'integrazione delle commissioni che per le decisioni sulle vertenze tra comuni. Ci trovano inoltre concordi i princìpi informatori che sono alla base dell'istituzione del registro e delle norme transitorie.

Due domande ci si possono porre a questo punto: servirà questa legge ai consumatori? Favorirà lo sviluppo della rete di vendita? Crediamo che si possa rispondere affermativamente ad entrambe, specie in considerazione del fatto che i comuni rappresentano uno strumento di sviluppo nell'ambito della vita economica del nostro paese.

Non sto qui a ricordare le pur numerose riserve da noi avanzate in relazione a taluni articoli (ad esempio all'articolo 11, 15, 17-*bis* e 29); non posso tuttavia non esprimere il rammarico del mio gruppo per il fatto che le forme cooperative da noi appoggiate non abbiano avuto la considerazione dovuta, specie da un partito quale la democrazia cristiana che ha collegamenti profondi con il mondo cooperativo, in ottemperanza del resto all'articolo 45 della Costituzione che riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. Mi auguro che l'altro ramo del Parlamento approvi rapidamente questo provvedimento ed auspico che il Governo si impegni a sostenerlo colà come ha fatto presso di noi. Al tempo stesso voglio sollecitare il Governo affinché proceda nel più breve tempo possibile ad emanare il regolamento di esecuzione al fine di non ritardare ulteriormente l'applicazione della legge.

Votiamo questa legge alla vigilia di una grande manifestazione dei commercianti. Ciò conferma che quando le masse di qualsiasi tipo si muovono anche il Parlamento accelera i suoi lavori e questo è un aspetto positivo del rapporto dialettico tra cittadini e classe politica.

Per quanto riguarda gli accenni fatti dall'onorevole Merenda ai provvedimenti che dovremo approntare per integrare questa nuova disciplina, concordo specialmente su due punti: quello relativo ad una nuova disciplina del credito agevolato, e l'altro relativo all'affidamento alle regioni della formulazione di normative che integrino la legge-quadro. Naturalmente ci sono anche altri provvedimenti che dovremo al più presto varare e che riguardano l'intera circolazione delle merci a partire dalla produzione delle campagne fino alla distribuzione ai mercati generali; si tratta soprattutto di provvedimenti relativi ad una nuova disciplina delle importazioni ed esportazioni e di provvedimenti che mettano in grado i comuni di creare tutte le strutture commerciali necessarie allo sviluppo di questo settore.

Il nostro voto positivo di oggi è un impegno a promuovere ed esaminare tutta questa normativa innovatrice del settore commerciale.

ALESI. Esprimo anche io la mia soddisfazione per la fine di questo lungo *iter* legislativo. Innanzitutto desidero ringraziare il relatore, onorevole Helfer, per il suo apprezzabile lavoro; ringrazio poi lei, signor Presidente per l'incentivo che ha saputo dare ai lavori della nostra Commissione; infine desidero esprimere un particolare ringraziamento all'onorevole Demarchi il quale ha costruttivamente collaborato alla stesura del provvedimento. Auspico che l'*iter* di questa proposta di legge sia al Senato più rapido di quanto non sia stato da noi.

Il provvedimento che stiamo per approvare, secondo il mio punto di vista è buono, ma bisogna essere molto chiari e sereni nel dire che non deve essere interpretato dal settore dei dettaglianti come una legge dietro la quale trincerarsi e non deve essere interpretato dalla grande distribuzione come una remora al suo sviluppo, anche perché sono convinto che una coesione tra grande distribuzione e dettaglianti ci può e ci deve essere (e questo lo dico grazie all'esperienza che mi deriva dall'attività che svolgo nel settore del commercio).

Concordo con gli altri colleghi che auspicano altri provvedimenti ad integrazione della normativa generale del settore. Questo provvedimento deve essere considerato come un primo anello di una catena di politica commerciale che finora il Governo non ha voluto costruire; e a questo proposito mi rifaccio a quanto ho già detto in sede di discussione generale, nel dicembre del 1969.

Anche io giudico positiva la manifestazione che domani terranno le varie categorie dei commercianti proprio perché rappresenta uno stimolo all'acceleramento dei lavori parlamentari. Spero dunque che presto ci metteremo al lavoro per esaminare gli altri provvedimenti che è necessario varare per il settore del commercio. Infine desidero augurarmi che la nostra Commissione non venga chiamata ad esaminare eventuali modifiche del Senato al testo che abbiamo approvato.

BALDANI GUERRA. Anche io mi associo al ringraziamento tributato al relatore per la tenacia e l'impegno dimostrati nell'adempimento del suo compito. Oggi finalmente siamo giunti a votare questo provvedimento che ha impegnato per molti anni la vita politica italiana. Ci siamo arrivati oggi attraverso la maturazione della coscienza del corpo legislativo ed anche per lo stimolo che è derivato dalla programmazione economica. Mi riferisco a quando, nella passata legislatura, esaminammo il capitolo XX del piano relativo al commercio e alla distribuzione, e assumemmo l'impegno di correggere le storture del settore mediante una legge effi-

cace che assicurasse al consumatore un servizio efficiente senza eccessivi oneri.

Con questo provvedimento riteniamo di aver contribuito a fornire al commercio uno strumento capace di garantire alla produzione e al consumo - elementi fondamentali del processo economico - la possibilità di una moderna evoluzione e una dinamica capace di adeguarsi con la massima rapidità possibile ai notevoli progressi tecnici conseguiti in tutti gli altri settori.

Il testo di legge al nostro esame inserisce il commercio in uno sviluppo programmato da attuarsi con l'intervento responsabile degli organi elettivi, con la partecipazione delle parti interessate, cioè degli operatori economici e dei consumatori, affidando ai comuni la formazione dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva nell'ambito delle previsioni urbanistiche. Tutto questo riteniamo sia molto importante, proprio perché non viene dall'alto, ma è frutto d'una elaborazione a livello dei comuni con la partecipazione delle commissioni. Si perverrà così al necessario equilibrio tra le attrezzature commerciali e la capacità di domanda della popolazione, impedendo per l'avvenire la polverizzazione che in passato tanto danno ha arrecato.

Per questo siamo sodisfatti e lieti di aver contribuito anche con le nostre proposte alla maturazione e alla formulazione di questo ultimo e definitivo testo.

Si è detto più volte che i piani da noi previsti saranno una macchina che si metterà in movimento con difficoltà. Io nutro invece fiducia nei confronti dei comuni, i quali sapranno certamente realizzare con giusto equilibrio quanto è previsto. Anche per quanto riguarda il problema delle superfici che deve essere risolto facendo riferimento alle superfici disponibili per la vendita, ritengo che sarà possibile conseguire l'auspicato aumento di produttività del settore, pur nel rispetto della libera concorrenza che sussiste sempre in quanto è data anche dalle grandi compagnie di produzione. Un fatto che mi preme particolarmente sottolineare è che spetta ai consigli comunali di elaborare i piani di sviluppo e di adeguamento, eliminando quell'autorità che a volte poteva anche essere discriminatoria. Il comune sarà chiamato a dare l'autorizzazione tanto per la piccola quanto per la grande distribuzione; e questo ritengo sia un atto molto importante, un atto di fiducia verso le strutture democratiche del nostro paese.

Infine mi sia consentito di ricordare che il capo primo del provvedimento che stiamo per approvare realizza una proposta formulata dal gruppo socialista, cioè quella di istituire il registro dei commercianti. Mi rendo conto che in sé e per sé l'istituzione di questo registro non è gran cosa; ritengo però che sia stato estremamente importante introdurre il principio della professionalità, al fine di dare maggiore serietà e dignità al settore. Nell'esprimere il voto favorevole del mio gruppo, ribadisco la soddisfazione di avere contribuito, in una atmosfera di collaborazione e di cordialità, a dotare il commercio di un efficace strumento di progresso.

MAMMÌ. Desidero anzitutto associarmi sentitamente e sinceramente ai ringraziamenti espressi da altri colleghi nei riguardi del relatore onorevole Helfer alla cui tenacia e pazienza dobbiamo se questo provvedimento è arrivato in porto, e nei riguardi del presidente della Commissione che ci ha portato al suo varo con tanto equilibrio. Vorrei manifestare una sodisfazione particolare in quanto mi sembra che il provvedimento non si discosti molto da quelli che furono i criteri ispiratori della relazione al bilancio di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 1969. In quella sede ebbi a respingere quei criteri a carattere liberistico che ancora si manifestavano piuttosto vivi e che avevano preso particolare forza nei lontani anni 1962-1969 con la redazione da parte del Ministero stesso del noto progetto Astuti.

Con tutta franchezza però debbo dire che rimangono in me alcune perplessità relative all'istituzione dell'albo dei commercianti, che ritengo del tutto inutile; perplessità relative ad alcune procedure forse troppo macchinose e all'assenza di sottocommissioni o comunque di meccanismi più agili per quanto attiene il blocco di fatto che si determina nel periodo intercorrente tra il momento della promulgazione della legge e l'insediamento delle commissioni; perplessità per quanto riguarda l'assenza di una migliore precisazione del meccanismo di programmazione così come previsto nell'articolo 11. A proposito di questo articolo sono ancora dell'avviso che lo emendamento governativo, poi ritirato, costituiva un elemento di migliore precisazione del meccanismo di programmazione che è alla base della legge.

Detto questo vorrei dichiararmi assolutamente non consenziente con l'onorevole Olmini e con l'onorevole Alesi nel ritenere che

il Parlamento per andare avanti abbia bisogno di spinte settoriali; constato comunque con piacere che, in questo caso, sono due colleghi di diversa parte politica ad esprimere un parere di questa natura. Ritengo che il Parlamento ed il Governo abbiano il dovere di determinare la loro attività in un quadro globale che non può essere suscettibile di spinte settoriali a carattere agitatorio. Ritengo, certo, che debba essere sempre mantenuta in vita una dialettica con la realtà sociale; ma questa è una cosa molto diversa dal dover legiferare sotto la pressione di un interesse settoriale.

Desidero poi rilevare il fatto estremamente positivo che nella nostra Commissione durante la discussione sul testo che stiamo per approvare, sono saltate le barriere ideologiche: noi abbiamo così dato prova di un pragmatismo di cui gli italiani molto spesso dimostrano di essere assolutamente privi. Alludo cioè alle barriere esistenti tra i fautori del sistema basato sul più rigido liberismo ed i sostenitori del sistema basato sulla concentrazione delle imprese: ed è proprio attraverso la caduta di queste barriere che noi siamo riusciti a svolgere un buon lavoro. Mi pare inoltre che in questa vicenda il Governo abbia svolto saggiamente il suo ruolo che consisteva nel precisare di volta in volta il proprio punto di vista.

Esprimo anch'io l'auspicio che il Senato approvi sollecitamente il provvedimento e che altri progetti di legge di minore importanza, ma ugualmente interessanti le categorie commerciali, vengano entro breve tempo sottoposti alla nostra attenzione. Concludo quindi annunciando il mio voto positivo, ed esprimendo il mio vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla promulgazione e alla discussione di questo importante provvedimento.

DEMARCHI. Desidero brevemente esprimere il mio ringraziamento personale innanzitutto al relatore, per la sua opera intelligente e precisa; al sottosegretario, onorevole Amadei, ed al collega Mammì che molto si è adoperato nella prima fase dell'*iter* legislativo di questo provvedimento. Penso di interpretare il pensiero dei colleghi nell'auspicare che il testo possa essere preso in esame dal Senato nel più breve tempo possibile e quindi procedere speditamente nel suo *iter* senza incontrare ostacoli: ed a questo proposito desidero rivolgermi direttamente allo onorevole Amadei affinché faccia tutto quanto è in suo potere per garantire la sollecita approvazione del provvedimento che ci sta tanto a cuore.

HELFER, *Relatore*. In questo momento sento veramente la necessità spirituale di ringraziare tutti coloro che hanno collaborato al lungo lavoro che abbiamo svolto: i colleghi del Comitato ristretto, il rappresentante del Governo, il Presidente che qualche volta, garbatamente, ha usato la frusta per farci procedere nelle difficoltà non certo piccole che abbiamo incontrato. Il mio è un ringraziamento fraterno e sincero che va al di là di ogni ideologia: desidero anzi sottolineare che nella nostra Commissione non si è verificata una semplice dialettica tra maggioranza ed opposizione, ma una dialettica ben più produttiva.

Indubbiamente la complessità della legge rispecchia la complessità e la varietà del campo che essa intende regolare. Essa offre tuttavia ai comuni e alle regioni uno strumento giuridico di programmazione in termini economici e urbanistici che se applicato in buona fede e nello spirito che la informa non può non determinare uno sviluppo più ordinato e quindi più efficiente della rete di vendita. Programmazione cui sono chiamati in prima linea gli operatori del settore i quali dalle lunghe diatribe che hanno accompagnato il faticoso *iter* del provvedimento, sono stati costretti a prendere coscienza dell'urgenza ineluttabile di adeguare in senso moderno le proprie strutture. A parte le difficoltà intrinseche della materia, a parte un'atmosfera di sospetto per me ingiustificata o per lo meno eccessiva, ci siamo scontrati con obbiettive difficoltà giuridiche e perfino costituzionali, con una legge urbanistica che ignora il settore specifico, con la istituzione delle regioni a statuto ordinario successivamente alla stesura del testo unificato, con l'indeterminatezza della possibile sfera di azione dell'urbanistica commerciale nel quadro dell'urbanistica generale attribuita alle regioni dall'articolo 117 della Costituzione.

Non so se le soluzioni proposte ed accolte nel testo siano le migliori, pur nella cauta genericità del dettato; resta tuttavia il fatto che nella formazione o modificazione degli strumenti urbanistici si dovrà tener conto anche della rete distributiva. Sorprendente è risultato quindi il diniego da parte della Commissione lavori pubblici all'emendamento governativo che prevedeva una collaborazione fra le commissioni addette ai piani di sviluppo e gli incaricati di presiedere ai piani

urbanistici; collaborazione consacrata, invece, in altre legislazioni straniere e, direi, ovvia e indispensabile. Non posso pertanto che augurarmi che alla lacuna della legge provveda il buon senso dei comuni, il regolamento, e, in ultima istanza, la forza delle cose.

Avrei inoltre desiderato che fosse inserita nella legge qualcosa di più in relazione ai compiti di istituto delle commissioni, che, a mio giudizio, avrebbero dovuto fornire la consulenza gratuita, anche nella fase anteriore alla domanda di autorizzazione, a tutti coloro che ne avessero sentito la necessità. A questo proposito mi auguro che le associazioni di categoria mettano a disposizione dei comuni e delle commissioni – obbedendo allo spirito della legge – tutti i dati che possono essere più facilmente raccolti da organismi di tale natura piuttosto che dai comuni che non abbondano certo di esperti.

Nessuno di noi ha mai farneticato che il momento economico e il momento urbanistico non debbano fondersi alla fine in una unità armonica; ciò avevamo previsto fin dalle prime sedute del Comitato ristretto. Ma sarebbe stato avventato sperare di far rifluire nella sola materia urbanistica la nuova disciplina del commercio, col ribaltamento e il blocco pratico di tutti gli strumenti urbanistici approvati o elaborati e in via di adozione. Questo è stato uno degli scogli insuperabili nella situazione di fatto e di diritto nella quale ci troviamo.

I colleghi non possono non rendersi conto delle implicazioni di ordine pratico e costituzionale, con sicuri conflitti tra Stato e regione circa i limiti di competenza, talché la proposta di subordinare la disciplina del commercio ad una rielaborazione dei piani sarebbe equivalsa a creare il caos.

Che la legge comporti dei rischi l'abbiamo sempre detto e, se non sbaglio, alcuni colleghi hanno espresso il parere che essa costituisca un atto di fiducia nei consigli comunali e in tutti coloro che entreranno nel l'applicazione pratica e concreta del provvedimento. Crediamo comunque che la nostra scelta sia la più consona con la nostra esperienza di amministratori e di legislatori, ed in relazione a ciò abbiamo cercato di smussare tutti gli angoli della legge e di togliere dalle prime stesure tutto ciò che potesse configurare un blocco, fiduciosi che, superata una prima fase di adattamento, gli strumenti da noi previsti si rivelino migliori del nulla che cé stato fino a oggi. Sarebbe assurdo, quindi, desumere da una lettura attenta del provvedimento una volontà di bloccare l'evoluzione del sistema distributivo nazionale; anzi, se si volesse far ciò, bisognerebbe attribuire alle parole dei significati che in esse non ci sono, né, tantomeno, negli atti che si accompagnano ai nostri lavori Ma le situazioni che oggi si rivelano stagnanti non potranno sussistere a lungo in relazione ai vincoli che abbiamo posto e ai tempi fermi che abbiamo previsto. Vorrei dire, in particolare all'onorevole Mammì che il regolamento previsto dalla legge, pur nella fase intermedia antecedente alla sua emanazione, non deve ritenersi un blocco assoluto, perché non penso che tutti i comuni aspetteranno tre mesi prima di nominare la commissione. Per il trasferimento e l'ampliamento ritengo che la legge debba essere applicata subito; non mi sembra infatti che possano sorgere dubbi su un testo preciso e tassativo quale quello che abbiamo elaborato.

Recentemente si è potuto leggere sulla stampa una critica di fondo che ci hanno fatto un poco tutti in merito alla scarsa pubblicità dei nostri lavori. Noi abbiamo tenuto un centinaio di sedute tra quelle del Comitato ristretto e quelle della Commissione, quindi penso che se la discussione fosse avvenuta in Assemblea non se ne sarebbe ancora usciti. Quindi anche sotto questo profilo non mi pare che gli obiettori possano avere argomenti validi.

Dato che la materia è molto innovativa non ci sono soluzioni che non si prestino a critiche, anche fondate. In fondo dobbiamo tenere presente che il risultato del nostro lavoro è un compromesso; abbiamo infatti cercato di mettere nel provvedimento ciò che abbiamo ritenuto essenziale per il settore della distribuzione. Naturalmente la presenza di motivi di contraddizione ci induce se mai a fare una autocritica; però nessuno è perfetto e fare una legge di riforma in questo campo è molto difficile. Con tutta tranquillità possiamo dire che ci siamo impegnati con tutta la nostra capacità, buona volontà ed esperienza nel cercare di mettere a punto una legge politicamente e moralmente molto importante.

PRESIDENTE. Anche io esprimo il mio compiacimento per l'approvazione alla quale si sta giungendo questa sera. Senza soffermarmi sugli aspetti particolari e generali del progetto di legge, che sono stati illustrati dai colleghi che mi hanno preceduto, desidero fare una considerazione generale che ritengo,

dal punto di vista politico, molto importante. Sono momenti questi nei quali si contesta anche il Parlamento, spesso senza conoscerne sino in fondo le fatiche e i tormenti; e dato che il provvedimento che ci apprestiamo a votare è di iniziativa parlamentare, va detto che col nostro lavoro abbiamo reso un buon servigio al Parlamento. Con questo non voglio sottovalutare l'iniziativa governativa bensì ribadire l'autonomia del Parlamento; la nostra Commissione, infatti, dopo aver ascoltato il parere dei rappresentanti del settore commerciale ha preso autonomamente le sue decisioni, frutto di approfondite valutazioni.

All'onorevole Helfer, che ha adempiuto al suo lavoro di relatore con autentico senso del dovere, desidero porgere un affettuoso ringraziamente. Un cordiale ringraziamento desidero anche porgere ai membri del Comitato ristretto, i quali hanno lavorato molto seriamente. Un ringraziamento particolare rivolgo all'ex sottosegretario, onorevole Mammì, per il contributo che ci ha dato durante tutti i lavori della Commissione anche dopo la cessazione dalla sua carica. Naturalmente desidero anche ringraziare l'onorevole Amadei per la fede che ha dimostrato nell'assumere l'impegno di seguire i nostri lavori in veste di rappresentante del Governo. Un ultimo ringraziamento desidero rivolgere a tutti i membri della Commissione per la pazienza che hanno dimostrato in questo lungo *iter* legislativo.

Siamo alla conclusione di un grande lavoro, che consegniamo al Senato e, modestamente, anche al Paese con la coscienza di aver fatto fino in fondo il nostro dovere; e credo che questo sia il miglior premio per noi. Se si potesse fare di meglio, non lo so; so di certo che c'è stato uno sforzo da parte di tutti per fare fino in fondo il proprio dovere, secondo i dettami autonomi della propria coscienza e del proprio convincimento. Anch'io voglio quindi concludere, facendo eco alle parole dell'onorevole Helfer, col ribadire che in questa nostra vita così avara di sodisfazioni, il fatto di essere tranquilli con la propria coscienza è il miglior modo per essere ripagati per la nostra attività.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, quale risulta dagli emendamenti approvati nella seduta dell'11 febbraio scorso.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il titolo del testo unificato: « Disciplina del commercio ».

(*È approvato*).

Chiedo alla Commissione di essere autorizzato al coordinamento degli articoli approvati. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sul testo unificato delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Proposte di legge Raffaelli ed altri: « Disciplina del commercio a posto fisso » (528); Grassi Bertazzi: « Sospensione temporanea del rilascio delle licenze di commercio » (924); Origlia ed altri: « Attuazione del programma di sviluppo economico nazionale per la parte relativa alla disciplina del commercio a posto fisso » (1118); Baldani Guerra ed altri: « Istituzione dell'albo dei commercianti, sospensione del rilascio delle licenze di commercio e nuove norme per i comuni » (1125); Scotti ed altri: « Disciplina del commercio » (1237); Monti ed altri: « Modificazioni all'articolo 3 del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, concernente la disciplina del commercio di vendita al pubblico » (1339), *in un testo unificato con il titolo*: « Disciplina del commercio »:

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 28 |
| Maggioranza | 15 |
| Voti favorevoli | 28 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alesi, Allegri, Baccalini, Baldani Guerra, Baldi, Bova, Calvi, Capra, Caroli, Chinello, Cocco Maria, Demarchi, De Poli, Di Puccio, Guerrini Rodolfo, Helfer, Mammì, Marmugi, Maschiella, Merenda, Molè, Olmini, Scianatico, Servadei, Tempia Valenta, Tocco, Vaghi, Vecchi.

**La seduta termina alle 19,50.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. GIORGIO SPADOLINI

*L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO